



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4461 del 2007, proposto da:  
Di Costanzo Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Battaglia, con  
domicilio eletto presso Monica Battaglia in Roma, via Cunfida,20;

***contro***

Comune di Sant'Anastasia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Colantuoni,  
con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di  
Ferro, 13;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 01056/2007,  
resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZE AVENTI AD OGGETTO  
CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE L. 219/81

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso n. R.G. 2348/2000, il sig. Di Costanzo Armando impugnava dinanzi al T.A.R. Campania la nota sindacale prot. n. 9920 del 10 luglio 1996, con la quale gli veniva comunicato che la Commissione di cui alla legge n. 219/81 aveva confermato il proprio parere n. 23 in data 11 aprile 1985, con il quale si era espressa in maniera sfavorevole sulle istanze prot. n. 7933 del 16 giugno 1983 e prot. n. 5253 del 31 marzo 1984 aventi ad oggetto richiesta di contributi per la ricostruzione di cui alla legge n 219 citata.

Con la sentenza n. 5054/2001 il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente, a distanza di quattro anni dalla conoscenza effettiva dell'atto negativo, contro cui già nel 1996 l'interessato aveva proposto ricorso sempre dinanzi al TAR Campania, dichiarato a sua volta inammissibile con sentenza n. 2169 del 2 agosto 1999.

Avverso la sentenza n. 5054/2001 il Sig. Di Costanzo, interponeva appello al Consiglio di Stato il quale, con decisione n. 767/04 del 9 gennaio – 25 febbraio 2004, lo respingeva confermando la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso.

Quindi, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Di Costanzo conveniva in giudizio il Comune di Sant'Anastasia dinanzi al Tribunale di Nola per ivi sentir accertare e dichiarare, tra l'altro, il proprio diritto all'erogazione dei contributi di cui alla legge n. 219/81.

Nello stesso arco di tempo in cui si procedeva alla notifica dell'atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinario, il sig. Di Costanzo formulava al Comune di

Sant'Anastasia la duplice richiesta di rinnovo assenso ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e di contributi di cui alla legge n. 219/81.

Con la predetta istanza il ricorrente sottolineava, altresì, la necessità che l'amministrazione comunale si pronunciasse anche su tutte le altre domande inerenti gli interventi edilizi non incluse nella pratica n. 32 legge 219/81, le quali non erano state prese in considerazione dal parere espresso dalla Commissione comunale comunicato al ricorrente con nota sindacale prot. n. 9920 del 10 luglio 1996.

Con nota n. 20293 del 10 novembre 2004, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sant'Anastasia comunicava al ricorrente che “la sua richiesta (pratica n. 32 legge n. 219/81) non può essere riesaminata. Pertanto, la pratica su menzionata viene archiviata”.

Con ricorso n. 2139/2005 il sig. Di Costanzo, impugnava la succitata nota del 10 novembre 2004, n. 20293 dinanzi al TAR della Campania che, con sentenza n. 1056/2007, lo respingeva.

Avverso la predetta sentenza, il sig. Di Costanzo ha interposto l'odierno appello, chiedendone la riforma.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione Comunale di Sant'Anastasia, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Con l'unico mezzo di gravame l'appellante assume che il primo giudice non avrebbe considerato che la nota n. 9920/1996, conclusiva del procedimento per cui è causa, è stata adottata “dal Sindaco e non dal Dirigente, vale a dire da un Organo incompetente”.

Pertanto, a suo dire, resterebbe “aperta la questione sollevata nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in ordine alla mancanza di un provvedimento conclusivo del procedimento istaurato dall’odierno ricorrente”.

2. La censura è destituita di fondamento.

Al riguardo, infatti, è appena il caso di rilevare come la nota sindacale n. 9920/1996 sia stata fatta più volte oggetto di impugnativa, con ricorsi rigettati sia in primo che secondo grado di giudizio.

Detta nota, quindi, si è in oggi consolidata a tutti gli effetti giuridici e non v’è dubbio alcuno che costituisca l’atto conclusivo del procedimento per cui è causa.

Per quanto sopra, del tutto correttamente il primo giudice ha rilevato che l’assunto del ricorrente “non può essere condiviso in quanto la nota sindacale n. 9920 del 1996 costituisce proprio quel provvedimento finale di cui il ricorrente lamenta la mancanza”.

3. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese della odierna fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)